

Pubblicato il 11/03/2025

N. 05080/2025 **REG.PROV.COLL.**
N. 10781/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10781 del 2024, proposto da Flaminio Daniele Galluzzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell' Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A058 per la Regione Sicilia di Cui al Bando D.D.G. n., non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fabiana De Luca, non costituito in giudizio;

per

- l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n.

241/1990, nonché per l'accertamento dell'obbligo a provvedere e dell'illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all'atto di diffida inviato a mezzo PEC in data 1 settembre 2024 e relativo all'obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e alla mancata pubblicazione di alcun elenco graduato di tutti i candidati che abbiano superato le prove del concorso a cattedra ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n. 2575/2023;

- l'annullamento previa sospensiva della Nota prot. N. 46239 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito – Usr Sicilia e della relativa determinazione dell'Amministrazione di negare il diritto di accesso relativamente agli atti della procedura concorsuale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compresa la Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione SICILIA, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria allegata, nella parte in cui appare non integrata ai fini delle ulteriori operazioni di scorrimento previste dal bando;

- nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 — Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di
Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Giovanni
Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si domanda l'accesso agli atti e l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione con riguardo a quanto meglio compendiato in epigrafe.

Il ricorso è altresì proposto per l'annullamento degli atti con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (ai sensi del Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023) per la classe di concorso A058 "*TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA*", tra le altre anche per la Regione SICILIA, nella parte in cui la stessa appare non integrata ai fini delle ulteriori operazioni di scorrimento previste dal bando.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documenti ed una relazione esplicativa chiedendo la reiezione di tutte le domande ricorsuali.

3. All'udienza di camera di consiglio in epigrafe, chiamata per la deliberazione in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità del silenzio serbato ed alla domanda riguardante l'accesso agli atti, ritenute pregiudiziali rispetto alla domanda di annullamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile ed improcedibile con riguardo alla domanda afferente al silenzio mentre è fondato in riferimento alla domanda di accesso.

Deve invece essere oggetto di esame in altra camera di consiglio la domanda cautelare relativa alla domanda di annullamento degli atti impugnati, previa

integrazione del contraddittorio, che per ragioni di economia processuale può essere qui disposta.

5. Preliminarmente, occorre affermare la competenza territoriale di questo Tribunale in quanto sono impugnati anche atti nazionali e comunque atti aventi effetti sull'intero territorio nazionale, ossia (anche) il bando e la disciplina generale del concorso *de quo*.

Pure con riferimento alla domanda di accesso agli atti e di accertamento del silenzio sussiste la predetta competenza territoriale, in particolare perché dal complessivo tenore del ricorso appare chiaro che, qualora contenesse deroghe alle norme ordinarie in tema di accesso o di silenzio, è impugnata anche la *lex specialis* di concorso avente come detto valenza nazionale.

6. Venendo alla domanda di accertamento del silenzio, deve dirsi che la stessa è inammissibile, considerando che l'Amministrazione ha provveduto a rispondere al ricorrente, seppure negativamente, con Nota prot. N. 46239 del 3 ottobre 2024.

Anche a voler ritenere che la domanda di accertamento del silenzio afferisca non solo all'accesso agli atti, cui precipuamente si riferisce la predetta Nota, ma anche al mancato scorrimento della graduatoria dei vincitori o alla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei, deve rilevarsi che l'Amministrazione ha chiarito la sua posizione con la Nota del novembre 2024 depositata in giudizio il 14 gennaio 2025, per cui si tratta ormai di questione che deve essere trattata nell'ambito del giudizio relativo all'annullamento degli atti impugnati.

7. Quanto alla domanda di accesso agli atti, a fronte delle deduzioni ricorsuali, l'Amministrazione ha opposto i seguenti argomenti: “*si rileva che l'istanza avanzata dal ricorrente appare generica in quanto volta ad ottenere l'ostensione di tutti gli atti relativi alla vincitrice e agli idonei. In altre parole, il ricorrente ha chiesto l'ostensione di tutte le istanze di partecipazione, di tutte le schede di valutazione dei titoli, comprensivi di tutti i titoli non autocertificabili allegati, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle prove della candidata vincitrice e dei candidati idonei. Appare evidente che si tratta di una*

richiesta inaccoglibile. Detta istanza, infatti, rientra nel divieto sancito al comma 3, dell'art. 24 della Legge n. 241/1990 che dispone che "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"".

La posizione dell'Amministrazione è priva di fondamento.

Da un lato, la richiesta di accesso agli atti, letta in senso sostanzialistico come doveroso in osservanza dei principi costituzionali e degli orientamenti ormai prevalenti del Consiglio di Stato, è preordinata a far conoscere al ricorrente gli elementi essenziali che hanno determinato la sua posizione di idoneo non vincitore nel concorso *de quo*, per cui non ha natura esplorativa né è preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, ma piuttosto è diretta a far valere un diritto costituzionalmente garantito specificamente all'istante ex art. 24 Cost., relativo alla contestazione delle scelte dell'Amministrazione quanto alla sua posizione individuale all'esito del concorso.

Dall'altro lato, la mancata previsione negli atti di gara della necessità di pubblicare una graduatoria complessiva dei candidati che abbiano superato le prove in base al merito e risultino dunque idonei non significa, al contrario di quanto sostiene l'Amministrazione, che un elenco graduato (o meno) degli idonei con il relativo punteggio non debba essere elaborato e reso disponibile all'accesso in caso di domanda in tale senso (in questo senso, in un caso parzialmente analogo, Cons. Stato, ord. n. 1373/2023; sulla fondatezza della istanza volta al deposito in giudizio dell'elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei si v. ordinanza di questa Sezione n. 5499/2024).

Per lo meno deve esistere necessariamente un elenco non graduato con i punteggi di ciascun candidato idoneo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile redigere una graduatoria dei vincitori, ed in tale evenienza deve essere osteso quest'ultimo.

Infine, appare evidente che, nel contesto concorsuale chiaramente delineato nella istanza di accesso agli atti, il ricorrente intende verificare la sussistenza dei

presupposti necessari ad agire in giudizio al fine di eventualmente contestare il punteggio attribuito alla vincitrice ed agli altri candidati che (eventualmente) lo precedono nell'elenco graduato (o del mero elenco con i punteggi) recante gli esiti della procedura, nonché le operazioni poste in essere dall'Amministrazione con riguardo alla attribuzione del posto disponibile nella Provincia di Catania (l'USR sostiene infatti che: *“l'unico posto disponibile è stato assegnato attingendo dalle graduatoria concorsuale di cui al D.D. n. 499/2020 ovvero dalla graduatoria di merito approvata con il decreto dell'USR Lazio prot. n. 691 del 19.4.2024 (all. nn. 12-17). Solo per mera coincidenza la vincitrice della graduatoria del concorso di cui al D.D. n. 499/2000 è la medesima vincitrice del concorso oggetto del presente ricorso di cui la D.D. n. 2575/2023 ovvero la candidata De Luca Fabiana. Tecnicamente, peraltro, non essendo stata utilizzata la graduatoria di cui al D.D. n. 2575/2023 non vi è stata alcuna rinuncia e, pertanto, questa Amministrazione non ha dovuto fare alcuna integrazione della graduatoria per la classe di concorso A058. La predetta graduatoria della classe di concorso A058 di cui al D.D. n. 2575/2023 rimane vigente e verrà utilizzata per la procedura di immissione in ruolo per l'a.s. 2025-2026. La candidata De Luca, quale unica vincitrice del concorso di cui al D.D. n. 2575/2023, avrà diritto a partecipare alla prossima procedura di immissione in ruolo per l'a.s. 2025-2026. Per quanto sopra, si conferma che legittimamente l'odierna Amministrazione non ha dovuto procedura ad integrare la graduatoria di merito della classe di concorso A058 del concorso di cui al D.D. n. 2575/2023”*).

Al riguardo è appena il caso di precisare che è vero che il ricorrente ha (già) agito in giudizio con il presente ricorso ma è anche vero che egli mantiene il diritto di presentare eventuali motivi aggiunti a seguito della posizione espressa dall'Amministrazione nel suo Rapporto informativo ed ulteriormente all'esito dell'accesso agli atti, che pertanto appare necessario per esercitare i suoi diritti ex art. 24 Cost..

In definitiva, la conoscenza dell'elenco di tutti gli idonei (compresa la vincitrice)

nonché dei requisiti, compresi titoli per le “riserve”, che gli stessi possono vantare, appare funzionale alla verifica dell’interesse al ricorso di annullamento nonché all’esigenza di trasparenza in relazione alle rettifiche, alla correzione degli eventuali errori nell’attribuzione dei punteggi e agli eventuali ripescaggi a seguito di rinuncia, anche nell’ambito dei soli posti messi a concorso per i vincitori (cfr. Cons. Stato, ord. n. 1373/2023).

Ovviamente, qualora vi siano dati sensibili o supersensibili l’Amministrazione potrà procedere ad eventualmente omissarli, così come potrà circoscrivere l’accesso al vincitore ed agli idonei la cui posizione sia più vicina a quella del ricorrente e lesiva nei suoi confronti, ma di certo deve essere consentita la visione degli atti afferenti ai candidati idonei che lo precedono in graduatoria, previo esperimento del procedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

8. Quanto alla domanda di annullamento, la stessa deve essere trattata secondo il “rito PNRR” alla camera di consiglio che, per ragioni di economia processuale, viene fissata nel dispositivo della presente decisione.

Al riguardo, va rilevato che la domanda di annullamento recata dall’odierno ricorso rientra nell’ambito dei giudizi disciplinati dall’art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l’utilizzo di tali tipologie di provviste.

Ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR.

Occorre pertanto necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni quindici dalla

comunicazione della presente sentenza parziale e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso di annullamento in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati.

Ai fini del decidere sulla domanda di annullamento è inoltre necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax").

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

- (i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza parziale, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- (ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- (iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;
- (iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso.

9. Le spese della presente fase possono essere compensate vista la peculiarità della vicenda e la decisione in rito quanto alla domanda di accertamento del silenzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie la domanda di accesso agli atti nei limiti e termini di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile la domanda di accertamento del silenzio;
- dispone il mutamento del rito della domanda di annullamento nei sensi di cui in narrativa, dispone gli adempimenti istruttori e di integrazione del contraddittorio di cui in parte motiva e fissa camera di consiglio al 29 aprile 2025.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO